



LA GABBIANELLA E ALTRI ANIMALI

Calle del Teatro 1, Sacca Fisola, Venezia
Tel/ fax.041/2412649
www.lagabbianella.org
info@lagabbianella.org

Proposta di legge n. 2298 (Siani, Sportiello, Viscomi ...)

Gentili Onorevoli, vi sono grata per questa audizione, che evidentemente dimostra la Vostra conoscenza del lavoro cominciato nel 2003 dall'associazione di cui sono legale rappresentante, "La gabbianella e altri animali", nel carcere femminile della Giudecca.

Presento "La gabbianella" -

L'Associazione nasce nel 1999, occupandosi di adozione, di tutela dei diritti dei minori, di formazione di volontari e famiglie disponibili all'affido di bambini con proposte di riforma della L. 184/83, conseguendo un importante traguardo con la Legge 173/2015 sulla continuità degli affetti.

Dal 2003 ha iniziato una significativa collaborazione con il Carcere femminile della Giudecca di Venezia, con diversi progetti innovativi, alcuni finanziati dalla Regione, da altri enti ed alcuni sostenuti in proprio dalla Associazione fino al 2019. Da molti anni lavora anche nell'assistenza ai figli dei detenuti nei colloqui con i padri al carcere circondariale di S. Maria Maggiore, dove ha restaurato il chiostro, o area verde, con il lavoro dei detenuti.

Mi limito a ricordare che, nel Carcere Femminile, fino a un anno e mezzo fa, non solo fu attuato, a nostra completa cura, un **accompagnamento quotidiano dei bambini** del Nido e dell'Icam **dal carcere all'asilo comunale e alla scuola dell'infanzia** del Comune di Venezia, ma anche furono attuate attività nel periodo estivo, accompagnando i bambini **in spiaggia** per tre volte a settimana, a passeggio la domenica, in piscina, con uscite perfino a Natale e a Ferragosto. L'Associazione ha dato la possibilità di essere accolti in affidamento familiare consensuale a 5 bambini. Anche le loro madri sono state coinvolte in progetti finanziati dalla Regione Veneto (ad esempio "Essere madri in carcere") e le stesse furono da noi sostenute, con visite quotidiane al rientro in carcere dei loro piccoli. Faccio notare che, dal 2010 il Comune, che finanziava gli accompagnamenti dei bimbi all'asilo comunale smise di farlo e l'Associazione fu costretta ad autofinanziarsi per pagare gli accompagnatori.

Un importante protocollo istituzionale d'Intesa, a cui collaborammo molto attivamente, redatto dall'allora Garante Regionale dott.ssa Aurea Dissegna, tra il 2012 e il 2015, sembrò raccogliere il lavoro ed il pensiero di tutte le istituzioni, che si erano riunite, su nostra originaria richiesta, presso il Tribunale per i Minorenni, per concordare "chi doveva fare che cosa", perché fossero attuati i diritti dei bambini che crescevano con le madri detenute. Il "Protocollo interistituzionale d'Intesa della Regione Veneto – procedure per l'attivazione di forme di accoglienza dei bambini in carcere con la madre", pubblicato anche sul sito del Ministero, non fu di fatto attuato e, dopo anni di attese e sollecitazioni, vedendo che le stesse rovinavano progressivamente il necessario buon rapporto con la Direzione del Carcere femminile, noi ne uscimmo e continuammo a lavorare per i figli dei detenuti con progetti educativi, che attualmente facciamo all'esterno del carcere. Tutto ciò è stato da me narrato nei libri "Mamme dentro" e "Uscire dal carcere a sei anni" editi da F. Angeli. Dopo questa sommaria presentazione, tanto sintetica quanto necessaria, passiamo alle riflessioni e proposte, che nascono dalla nostra esperienza.

Partiamo dai dati: nella scheda che mi è stata mandata si rileva che al 31/12/2020

negli istituti penitenziari (nidi) erano presenti **18 detenute** e 20 bambini, mentre negli **Icam (custodia attenuata)** erano **12** le detenute e 13 i bambini. Nella scheda non ci sono dati riguardanti le case famiglia, che pure sarebbero stati importanti. In periodo Covid, già penso siano stati mandati in esecuzione penale esterna tutti coloro che vi potevano andare, cioè chi non ha compiuto reati gravi o si trova a fine pena, ecc. La domanda che sorge spontanea, vedendo i dati, è questa: perché non si utilizzano - oggi - gli Icam e, a pieno titolo, le 2 case famiglia esistenti (se è così) e si utilizzano invece le carceri normali ed i nidi ad esse annessi? Si dice, in tutte le occasioni possibili, perfino nella premessa all'attuale proposta, che i bambini sono in carcere perché mancano le case-famiglia e manca il carcere attenuato, ma in realtà le case famiglia esistenti raramente sono piene e così gli Icam. Se S. Vittore con il suo famoso Icam è vuoto e Bollate ha 3 ospiti, ci dev'essere una ragione: per questo ho cercato informazioni da alcuni operatori dello stesso e mi è stato detto che le donne reclusi a Bollate hanno pene pesanti da scontare. Di conseguenza si può pensare (ma la cosa andrebbe verificata) che ci sono anche oggi una ventina di donne che hanno compiuto reati di particolare rilevanza, che devono scontare 10/15 anni di carcere o più nelle prigioni italiane. E' un caso? Bisognerebbe fare uno studio serio per vedere, negli ultimi anni, quali sono i reati delle madri che finiscono detenute, perché forse l'immagine della ladruncola seriale va modificata o arricchita. **Si può però ragionevolmente ipotizzare che anche in futuro una ventina di bambini dovranno stare nel carcere attenuato (ICAM) perché i nidi saranno aboliti, se la proposta di cui sopra passerà.**

L'abolizione dei nidi è un aspetto positivo della attuale proposta: l'abolizione della permanenza nelle carceri vere e proprie e la sostituzione delle stesse con i 4 Icam (non 5, ricordo, perché quello di Sernobì, Cagliari, non è mai stato aperto) esistenti è sicuramente buona cosa.

Permanenza futura delle madri detenute negli Icam –

Ma allora, oltre a preoccuparci delle case famiglia, dovremmo preoccuparci degli Icam, che sono comunque strutture detentive. Mentre per le case famiglia sono stanziati dei fondi, non c'è nessuno stanziamento per accompagnare all'esterno dagli Icam i bambini che vi finiranno e che, secondo la proposta dell' On. Siani e altri colleghi, dovrebbero essere bambini dai tre ai sei anni, rinchiusi di fatto in strutture di custodia attenuata.

Diveniamo consapevoli, per favore, che forme di detenzione delle madri continueranno ad esserci, a meno che non si voglia dare loro l'impunità: ci sono ovunque nel mondo. Se però non vogliamo penalizzare i loro bambini, **non possiamo risolvere la questione con l'edilizia carceraria.** L'Icam di Sernobì, mai aperto, con i fondi dello stato buttati alle ortiche, dovrebbe esserci di monito.

Non è necessario costruire molto, è importante invece, adeguare anche strutturalmente delle Case famiglia già esistenti ed eventualmente edificarne di nuove dove non ve ne siano, garantendo che ve ne possa essere una almeno in ogni regione d'Italia, per favorire i rapporti con le famiglie ed altri figli. Dobbiamo contestualmente **investire nella gestione dei percorsi di restrizione sia cautelare che in esecuzione pena delle detenute e dei loro bambini** e per questo stabilire buone prassi, sinergie di intenti, formare personale convinto e compartecipe nel lavoro comune di recupero delle donne e dei diritti dei bambini. Il lavoro già fatto in varie realtà e le proposte mai attuate, fatte nel tavolo interistituzionale della Regione Veneto, possono dare indicazioni pratiche.

Frequenza obbligatoria della scuola dell'infanzia per tutti

Dal punto di vista legislativo, dovrebbe essere previsto per i **figli delle detenute, siano esse in casa-famiglia o in Icam, l'obbligo di frequentare i servizi per la primissima infanzia** assicurando il loro accompagnamento con personale idoneo (educatori) dipendente o con convenzioni con Associazioni del terzo settore. Per questo ci vuole uno stanziamento: non si può pensare che si ripeta la storia di un'associazione che prima si deve autofinanziare per far portare regolarmente i bambini a scuola, come successe a noi. Forse alcuni tra di voi ricorderanno che anni fa proprio i Parlamentari comperarono i nostri calendari per permetterci di raccogliere dei fondi.

Ma la scuola ancora non basta. Vediamo bene in questo periodo come la scuola venga spesso sospesa e, al di là della pandemia, ci sono le vacanze estive e natalizie, gli scioperi, le malattie dei bambini e in tutti questi periodi i bambini devono comunque fare vita normale. Per questo l'Associazione aveva

fatto in modo che ogni bambino avesse il suo accompagnatore/accompagnatrice, che costituisse una figura di riferimento per madre e figlio e, proprio per questo rapporto significativo, se ne prendesse cura in ogni circostanza.

Affidamento diurno

Da queste considerazioni eravamo partiti per proporre **l'affidamento diurno dei bambini**, che avrebbe anche consentito alle loro madri di essere nelle condizioni di poter richiedere all'uscita dal carcere, un permesso di soggiorno temporaneo. Provvedimento che, alle madri straniere avrebbe evitato, alla dimissione, di trovarsi in situazione di clandestinità con tutte le conseguenze del caso: espulsioni nei paesi d'origine delle madri, come purtroppo è avvenuto in alcuni casi a noi noti, esponendo in particolare bambini nati e vissuti in Italia per 4-5 anni a gravi rischi di salute e negazione dei loro diritti.

La parola "affidamento" evoca fantasmi di bambini rubati sia alle madri che agli operatori carcerari e magari anche ai politici. Fa pensare agli educatori del carcere che entreranno i Servizi Sociali a contribuire a fare delle scelte sulla vita dei bambini, che gli educatori penitenziari perderanno parte del loro potere sulle madri nel momento in cui lo perderanno sui bambini. Propongo di cambiare la parola "affidamento", ma di tenerne la sostanza!

L'affidamento diurno o "solidarietà familiare" diurna, se l'espressione piace di più, potrebbe dare ai bambini la possibilità di essere liberi e di poter fruire degli stimoli indispensabili per un sano sviluppo psico-fisico, guidati da persone provenienti da ambienti culturalmente più evoluti di quello di provenienza, ambienti onesti. I bambini imparerebbero ad esprimersi bene, farebbero le stesse esperienze dei loro coetanei e non perderebbero il rapporto con la mamma nemmeno per un giorno. La loro "casa" resterebbe l'Icam, che sarebbe la casa in cui c'è la mamma. Ma non sarebbe più una casa limitante, da cui si esce, come oggi, incapaci di affrontare la scuola elementare alla pari con gli altri bambini. Tutti i bambini che noi abbiamo avuto in affidamento sono cresciuti culturalmente in maniera inimmaginabile, sfuggendo alla povertà educativa, che la scuola senza la famiglia non basta a far superare.

Solo se la **solidarietà familiare diurna**, nostra proposta importante, passasse, i bambini potrebbero stare in Icam fino a sei anni, in caso contrario, **"La gabbianella" propone che ne escano a tre, come avveniva prima della legge 62/2011.**

Riteniamo sia un grave errore, proprio per lo sviluppo dei bambini, prevedere il differimento e la restrizione delle madri dopo i tre anni dei figli, come invece indica la proposta di modifica n. 2298.

Infatti il differimento obbligatorio della pena di tre anni anziché a uno significa che molto probabilmente ci saranno madri che vivranno gravidanze strumentali una dietro l'altra ed avranno l'impunità per lunghi periodi della loro vita. Ci saranno donne rom che saranno costrette a rubare, portare il denaro rubato ai capi clan per tutto il periodo fecondo della loro vita, coperte da impunità. Poi finiranno la vita in prigione. Forse ho capito male, ma mi viene in mente il film "Ieri oggi domani"

...

Tra l'altro, il differimento obbligatorio potrebbe davvero determinare una qualità di vita molto sgradevole per le donne, costrette a vivere in attesa di scontare una pena. La logica di questo differimento è quella di mandare i bambini in case famiglia o Icam da grandicelli e non da piccolissimi. Ma io ho visto in carcere (non dimentichiamo mai che l'Icam è un carcere, per quanto organizzato considerando anche i bambini) i bambini sotto i tre anni e sopra i tre anni e di certo più il bambino è piccolo più il suo mondo è costituito dalla madre, più cresce più ha bisogno del padre e della comunità dei pari. Come tutti sanno, i primi tre anni della vita sono preziosissimi, ma se la madre gioca con il bambino, anche in un icam, se egli va all'asilo nido, soffre meno che non se nasce libero, cresce libero e poi viene rinchiuso. Più i bambini sono grandi più soffrono la loro indiretta carcerazione e più si chiedono perché la loro vita è così diversa da quella dei coetanei. Capiscono di

essere in carcere e se ne vergognano. Hanno una coscienza diversa delle cose. Come un uccellino che nasce in gabbia soffre meno di quello che vi è rinchiuso dopo che aveva avuto il cielo, così i bimbi.

Proposte:

1) Dormire con la madre, stare fuori di giorno

La mia associazione, tra le ipotesi possibili, per non punire i bambini con la separazione dalla madre e per non privarli della libertà, aveva concepito un'idea, che a me continua a sembrare molto buona: lasciare che i bambini dormano con la mamma in Icam, stiano con lei in caso di malattia, ma durante le ore del giorno escano regolarmente e facciano vita normale. Attraverso educatori pagati dal Ministero o attraverso personale selezionato da associazioni del settore, e formato in maniera adeguata, o persone solidali, i bambini a partire dall'anno di età potrebbero essere accompagnati all'asilo nido, alla scuola dell'Infanzia e a fare le stesse cose che fanno i loro coetanei, sia nei giorni festivi che in quelli feriali, in vacanza d'estate come nel periodo natalizio. In questo modo riceverebbero stimoli adeguati per un sano sviluppo, la stessa fondamentale educazione che permette di accedere alla scuola elementare alla pari dei coetanei, e non sarebbero sfavoriti in partenza, come accade oggi ai bambini che escono dagli Icam. Quanto quell'handicap culturale dato dalla mancanza di esperienze e stimoli che vivono i bambini cresciuti in carcere possa pesare sull'intera vita è ormai noto. Esso porta con sé scarsa socializzazione, deprivazione culturale, autosvalutazione, abbandono della scuola dell'obbligo, aggressività, mancanza di sviluppo dei migliori talenti naturali, tendenza alla devianza in tutte le sue forme.

Mandare alla scuola dell'infanzia questi bambini, tutti, quelli degli Icam e quelli delle case famiglia, e scoprire i loro talenti significa prevenire la loro possibile delinquenza futura. Qui si deve investire.

2) Il differimento della pena dev'essere facoltativo e solo nel primo anno. Il tempo cambia le persone e scontare una pena dopo che si è cambiati ha poco senso e fa sentire la pena sempre come ingiusta. Inoltre, se i bambini piccoli stanno in case famiglia o in Icam, uscendovi per andare all'asilo nido e alla scuola dell'infanzia, non conducono una vita di grandissima sofferenza. Se la sofferenza è la mancanza di libertà, l'assenza del padre e degli altri famigliari, ecc. allora essa è più grave dai tre anni che non a uno-tre anni.

3) Le case famiglia. Dove devono essere costruite le case – famiglia protette, tanto invocate? Dove ce n'è bisogno e forse ce n'è bisogno ad esempio in Campania, dove tanti bambini sono in Icam, a Lauro. Di certo nelle regioni che già hanno tante strutture non ne vanno create di nuove, anche per non costringere madri e figli all'isolamento dai loro famigliari e da altri figli. Forse alcune di queste strutture esistenti vanno invece adeguate ai nuovi bisogni. Le caratteristiche delle case famiglia protette non sono molti diverse da quelle “non protette” e non si devono fare strutture in cui si soffra per l'isolamento, dove finiscano solo uno o due nuclei familiari.

Sia le case famiglia che gli Icam devono essere pensati come una opportunità, luoghi di crescita personale e professionale per le madri e di buona educazione per i figli, con tutto quello che ne consegue. In essi le madri devono poter avere accesso alla lingua ed alle regole dell'Italia, se straniere, studiare, imparare una professione, fare dei gruppi di autocoscienza, essere sottratte all'influenza nefasta di capiclan o chi per essi. I figli delle detenute devono poter uscire e frequentare ambienti di vita con coetanei per fare una vita simile a quella degli altri bambini, provenienti da famiglie mediamente colte. Devono essere educati dallo stato con altrettanta cura di quella che mettono dei buoni genitori nella crescita dei loro figli.

4) Formazione del personale educativo. Il personale che di loro si occuperà dev'essere formato e sostenuto. Il carcere logora tutti e il sostegno e la crescita di gruppo, anche del personale, sono importantissimi. Si sottolinea l'importanza di un approccio integrato, sia nella gestione delle procedure che in adeguata formazione continua tra le varie istituzioni coinvolte per competenza prima, durante e dopo la dimissione dalle strutture di restrizione (Servizi del Ministero di Giustizia, Enti Locali, enti del Terzo settore).

5) I fondi stanziati. Siano spesi per tutti i bambini e non solo per coloro che andranno in casa-famiglia; siano spesi per la gestione di madri e figli e per la formazione del personale; l'edilizia sia curata dove e quando serve, possibilmente con il contributo di lavoro dei detenuti e delle detenute; sia preparata l'uscita dal carcere di madri e figli, con la stessa cura del periodo di detenzione: lavoro, casa, documenti in regola, relazioni umane, sostegno educativo ai bambini (magari con gli stessi educatori che li hanno seguiti prima) siano previsti in collaborazione con i Servizi Sociali locali, le cooperative, le associazioni di volontariato.

6) Data l'entità delle risorse previste nel triennio, si propone altresì che possano essere pensate forme di **housing sociale** da mettere a disposizione degli Enti locali da utilizzare per donne e bambini post dimissione da condizioni di restrizione (ICAM o Casa famiglia), in particolare per quelle straniere, che non hanno una famiglia nel territorio italiano. Può costituire una opportunità temporanea per una formazione, e sbocco in possibile autonomia lavorativa ed economica.

7) Gli ICAM inoltre, dove esistenti, possano costituire una risorsa da utilizzare anche per gli altri figli più grandi delle donne ristrette. Possano trascorrere un week end con la madre ed il fratello/sorella a periodi regolari.

.....

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, è sostituito dai seguenti:

«2. Il Ministro della giustizia stipula con gli enti locali convenzioni volte a individuare e regolamentare le strutture idonee a essere utilizzate come case famiglia protette, garantendo ai minori coinvolti, come per quelli presenti negli ICAM la frequentazione di servizi educativi per la primissima infanzia a partire dall'anno di età. Possono essere previste forme di limitazione della responsabilità genitoriale da parte dell'A.G. , se madre non consenziente

2-bis. I comuni ove sono presenti o attivabili case famiglie protette, secondo i criteri precedentemente individuati, adottano i necessari interventi per predisporre idonei progetti individualizzati per i minori di età coinvolti che prevedano l'obbligo di frequenza dell'ambiente esterno di servizi per la primissima infanzia a partire dall'anno di età, nonché a consentire il reinserimento sociale delle donne una volta espia la pena detentiva, avvalendosi a tal fine dei propri servizi sociali».

2. All'articolo 5 della legge 21 aprile 2011, n. 62, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*1-bis.* Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle case famiglia protette, di nuove strutture e/o adeguamento di strutture già esistenti, previste dall'articolo 284 del codice di procedura penale e dagli articoli *47-ter* e *47-quinquies* della legge 26 luglio 1975, n. 354, si provvede a valere sulle disponibilità della cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547».

Carla Forcolin

Venezia, 10 marzo 2021

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2298

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SIANI, SPORTIELLO, VISCOMI, LACARRA, RIZZO NERVO, ROSTAN,
ANNIBALI, PINI, UBALDO PAGANO, TOPO**

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori

Presentata l'11 dicembre 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli interventi previsti dalla presente proposta di legge sono finalizzati all'eliminazione dei profili problematici che sono emersi in sede di applicazione della legge n. 62 del 2011, recante « Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori ». L'entrata in vigore di quella legge, infatti, purtroppo non ha sortito gli effetti sperati a causa di alcune limitazioni giuridiche ed economiche contenute nel testo allora approvato dal Parlamento. Con le modifiche previste dall'iniziativa in esame ci si propone di superare quelle criticità, senza modificare l'impianto essenziale della legge e perseguendo lo spirito di quella riforma, finalizzato ad impedire che bam-

bini varchino la soglia del carcere. In particolare si persegue quella finalità valorizzando l'esperienza delle case famiglia, considerate da tutti la vera soluzione al problema. Anche gli istituti di custodia attenuata per detenute madri (ICAM), infatti, per loro stessa natura mantengono una connotazione tipicamente detentiva, con evidenti conseguenze lesive per i minori in essi ospitati. Pur senza escludere il ricorso agli ICAM nei casi più gravi, si mira a promuovere il modello delle case famiglia, in primo luogo mediante l'eliminazione dei vincoli economici contenuti nella legge n. 62 del 2011. Secondo quella legge, infatti, la realizzazione delle case famiglia protette deve avvenire senza oneri per lo Stato.

Più in particolare, all'articolo 1 si prevedono alcune modifiche al codice di procedura penale.

Si interviene in primo luogo sul comma 4 dell'articolo 275 del codice, eliminando ogni riferimento alle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Contemporaneamente si interviene sull'articolo 285-bis, che disciplina la custodia cautelare negli ICAM, stabilendo che il giudice possa disporre tale misura cautelare nel caso in cui sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. In questo modo si sancisce il principio secondo cui mai un bambino potrà varcare la soglia di un carcere. La misura di riferimento per l'applicazione della custodia cautelare nei confronti di donne (o uomini in casi residuali) con figli minori di sei anni diventa quindi la casa famiglia protetta. Solo in ipotesi residuali, ove le esigenze di cautela siano ritenute particolarmente intense, il giudice può disporre la custodia cautelare negli ICAM.

Si interviene infine sulle norme che regolano le fasi esecutive delle misure cautelari e delle pene definitive. Nella pratica capita di frequente, infatti, che l'autorità procedente sia informata della presenza di minori solo dopo l'esecuzione della misura, con la conseguenza di ritardare l'applicazione delle normative speciali a tutela dei minori e di determinare comunque l'accesso in carcere, sia pure spesso per poco tempo, di donne con figli minori. Si interviene pertanto sull'articolo 293 del codice, che disciplina le modalità esecutive delle misure cautelari. Con la modifica in questione si prevede che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria incaricati di eseguire la misura debbano inserire nel verbale di arresto l'eventuale presenza di circostanze che potrebbero determinare il divieto di applicazione della custodia cautelare in carcere, sulla base di quanto previsto dall'articolo 275, comma 4. Si prevede quindi che il verbale venga trasmesso senza ritardo, e comunque prima di trasferire l'arrestato nell'istituto di pena, all'autorità che ha emesso il provvedimento. In questo modo si consente all'autorità giudiziaria di valutare immedia-

tamente l'elemento di novità e, se del caso, modificare la misura cautelare applicata. Analogamente si interviene sull'articolo 656 del codice, il quale disciplina l'esecuzione delle condanne definitive. Anche in questo caso si prescrive che l'autorità che cura l'esecuzione della sentenza debba immediatamente avvisare il magistrato di sorveglianza della sussistenza di ipotesi di possibile differimento obbligatorio della pena. La norma riguarda in particolare le donne incinte o con prole inferiore ai tre anni. In questo modo il magistrato di sorveglianza è posto immediatamente in condizione di applicare l'articolo 684, evitando l'ingresso in istituto di donne in evidente condizione di incompatibilità con il regime penitenziario.

All'articolo 2 si prevedono modifiche agli articoli 146 e 147 del codice penale, che disciplinano i casi di differimento obbligatorio e facoltativo della pena. All'articolo 146 si innalza a tre anni (oggi è uno) la soglia di età del minore al di sotto della quale è stabilita l'incompatibilità assoluta con il regime detentivo per la madre (o il padre). All'articolo 147 si prevede un'ipotesi di differimento facoltativo della pena nel caso in cui il minore abbia un'età compresa tra tre e sei anni. In entrambi i casi si prevede che il tribunale di sorveglianza, qualora rilevi la sussistenza di un concreto pericolo di commissione di delitti, possa stabilire che il differimento della pena possa essere disposto nelle forme della custodia in un ICAM o in una casa famiglia protetta. In questo modo il sistema previsto per la custodia cautelare in carcere viene sostanzialmente riproposto per le donne con condanne definitive.

All'articolo 3, infine, modificando la legge n. 62 del 2011, si elimina il vincolo normativo connesso alla realizzazione delle case famiglia protette senza oneri per lo Stato. In questo modo si prevede la possibilità (e non l'obbligo) per l'amministrazione centrale di finanziare, anche solo parzialmente, la realizzazione di nuove case famiglia protette. Si prevede poi un obbligo (e non più una facoltà) per l'am-

ministrazione di stipulare convenzioni con gli enti locali per l'individuazione di luoghi da destinare a case famiglia protette. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle case famiglia protette si fa fronte con i fondi della cassa delle ammende che, tra gli scopi istituzionali individuati dalla legge istitutiva, ha quello di finanziare progetti di edilizia penitenziaria fi-

nalizzati al miglioramento delle condizioni carcerarie (articolo 4, comma 2, della legge 9 maggio 1932, n. 547). Si inserisce infine un comma ai sensi del quale i comuni ove hanno sede case famiglia protette sono tenuti a prendere in carico, attraverso i propri servizi sociali, le persone presenti nelle strutture.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. All'articolo 275, comma 4, primo periodo, del codice di procedura penale, le parole: « , salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza » sono soppresse.

2. All'articolo 285-*bis*, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: « ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano » sono sostituite dalle seguenti: « ove sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza ».

3. All'articolo 293 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-*ter* sono inseriti i seguenti:

« 1-*quater*. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza il quale, nel corso dell'esecuzione, rilevi la sussistenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, deve darne atto nel verbale di cui al comma 1-*ter* del presente articolo. In questo caso il verbale è trasmesso al giudice prima dell'ingresso dell'arrestato nell'istituto di pena.

1-*quinquies*. Nei casi di cui al comma 1-*quater* il giudice può disporre la sostituzione della misura cautelare con altra meno grave o la sua esecuzione con modalità meno gravose anche prima dell'ingresso dell'arrestato nell'istituto di pena ».

4. All'articolo 656 del codice di procedura penale, dopo il comma 4-*quater* è inserito il seguente:

« 4-*quinquies*. Qualora, nel corso dell'applicazione dell'ordine che dispone la carcerazione, emergano circostanze di fatto che potrebbero determinare il differimento obbligatorio dell'ordine di esecuzione ai sensi dell'articolo 146 del codice penale, il pubblico ministero ne informa immediatamente il magistrato di sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza, verificata la sussi-

stenza dei presupposti, procede nelle forme di cui all'articolo 684, comma 2, del presente codice ».

Art. 2.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 146 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, numero 2), le parole: « anni uno » sono sostituite dalle seguenti: « anni tre »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del primo comma, se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti il tribunale di sorveglianza può stabilire che la pena sia eseguita in una casa famiglia protetta, ovvero in un istituto di custodia attenuata per detenute madri qualora sussista un pericolo rilevante ».

2. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, numero 3), le parole: « di età inferiore a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « di età compresa tra tre e sei anni »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nei casi previsti dal numero 3) del primo comma, se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti il tribunale di sorveglianza può stabilire che la pena sia eseguita in una casa famiglia protetta, ovvero in un istituto di custodia attenuata per detenute madri qualora sussista un pericolo rilevante ».

Art. 3.

(Modifiche alla legge 21 aprile 2011, n. 62)

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, è sostituito dai seguenti:

« 2. Il Ministro della giustizia stipula con gli enti locali convenzioni volte a indivi-

duare le strutture idonee a essere utilizzate come case famiglia protette.

2-bis. I comuni ove sono presenti case famiglie protette adottano i necessari interventi per consentire il reinserimento sociale delle donne una volta espiata la pena detentiva, avvalendosi a tal fine dei propri servizi sociali ».

2. All'articolo 5 della legge 21 aprile 2011, n. 62, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *1-bis.* Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle case famiglia protette previste dall'articolo 284 del codice di procedura penale e dagli articoli 47-*ter* e 47-*quinquies* della legge 26 luglio 1975, n. 354, si provvede a valere sulle disponibilità della cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547 ».



Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge n. 62 del 2011, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori

A.C. 2298

Schede di lettura
26 gennaio 2021

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2298
Titolo:	Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Siani
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	3
Date:	
presentazione:	11 dicembre 2019
assegnazione:	4 febbraio 2020
Commissione competente :	Il Giustizia
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro, XII Affari sociali e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

La proposta di legge **C. 2298** (Siani ed altri), reca: "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori" ed in particolare:

- introduce alcune modifiche alla disciplina delle **misure cautelari** (artt. 275 e 285-bis c.p.p.) e delle modalità esecutive delle misure cautelari (art. 293 c.p.p.), volte ad evitare l'applicazione della **custodia cautelare in una struttura carceraria** per le madri con **prole di età inferiore ai 6 anni** e prevedendo al contempo la possibilità - solo in caso di esigenze **cautelari di eccezionale rilevanza** - che il giudice disponga la custodia cautelare negli istituti a custodia attenuata per detenute madri (**ICAM**);
- interviene sull'istituto del **rinvio dell'esecuzione della pena**, prevedendo un più ampio ricorso a tale beneficio, attraverso **l'innalzamento dei limiti di età della prole** della donna condannata a pena detentiva, che legittimano il rinvio obbligatorio ed il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena stessa (artt. 146 e 147 c.p.);
- incide sulla disciplina delle **case famiglia protette** di cui alla legge n. 62 del 2011 prevedendo: l'obbligo (e non più la facoltà) per il Ministro della giustizia di stipulare con gli enti locali convenzioni volte a individuare le strutture idonee; il venir meno della clausola di invarianza finanziaria relativa all'istituzione delle stesse nonché l'obbligo per i comuni ove siano presenti case famiglia protette di adottare i necessari interventi per consentire il reinserimento sociale delle donne una volta espia la pena detentiva.

Detenute madri negli istituti penitenziari, negli ICAM e nelle case famiglia

In base alle più recenti statistiche del Ministero della giustizia, al 31 dicembre 2020 erano presenti negli **istituti penitenziari** italiani 18 detenute madri con 20 bambini al seguito.

Negli **ICAM**, Istituti a custodia attenuata per detenute madri, che attualmente sono 5 (Torino "Lorusso e Cutugno", Milano "San Vittore", Venezia "Giudecca", Cagliari e Lauro), erano presenti 12 detenute con 13 figli al seguito.

Non sono disponibili statistiche ufficiali sul numero di donne detenute, con figli al seguito, presenti nelle case famiglia protette che, peraltro, risultano al momento essere solo 2 in tutta Italia (Roma e Milano).

**Detenute madri con figli al seguito presenti negli istituti penitenziari italiani distinte per nazionalità
Situazione al 31 dicembre 2020**

Regione di detenzione	Istituto di detenzione	Italiane		Straniere		Totale	
		Presenti	Figli al seguito	Presenti	Figli al seguito	Presenti	Figli al seguito
CAMPANIA	LAURO ICAM	4	5	2	2	6	7
CAMPANIA	POZZUOLI CCF	0	0	1	2	1	2
CAMPANIA	SALERNO "A. CAPUTO" CC	2	3	0	0	2	3
EMILIA ROMAGNA	MODENA CC	0	0	1	1	1	1
LAZIO	ROMA "G. STEFANINI" REBIBBIA FEMMINILE CCF	3	3	3	3	6	6
LOMBARDIA	BOLLATE "II C.R." CR	0	0	3	3	3	3
PIEMONTE	TORINO "G. LORUSSO L. CUTUGNO" LE VALLETTE CC	1	1	2	2	3	3
PUGLIA	FOGGIA CC	0	0	1	1	1	1
PUGLIA	LECCE "N.C." CC	1	1	0	0	1	1
SICILIA	AGRIGENTO "P. DI LORENZO" CC	0	0	1	1	1	1
TOSCANA	FIRENZE "SOLLICCIANO" CC	1	1	1	1	2	2
VENETO	VENEZIA "GIUDECCA" CRF	1	1	2	2	3	3
Totale		13	15	17	18	30	33

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica. Se nell'ICAM non sono presenti detenute madri con figli al seguito, l'istituto non compare nella tabella.

Contenuto

Il provvedimento si compone di 3 articoli.

L'articolo 1 apporta alcune modifiche al codice di procedura penale.

In particolare, il **comma 1** modificando il quarto comma dell'art. 275 c.p.p., incide sul divieto di applicazione della misura della **custodia cautelare in carcere** per donna incinta o **madre di prole di età non superiore a 6 anni** con lei convivente (ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole). Nella formulazione vigente della disposizione tale divieto non ha natura assoluta, in quanto può venire meno a fronte della sussistenza di "esigenze cautelari di eccezionale rilevanza".

Custodia
cautelare in
carcere

Secondo la giurisprudenza di legittimità, la ratio del divieto legislativo di applicazione della misura cautelare carceraria, in presenza di minori di età inferiore ai sei anni, risiede nella necessità di salvaguardare la loro integrità psicofisica, dando prevalenza alle esigenze genitoriali ed educative su quelle cautelari (entro i limiti precisati), garantendo così ai figli l'assistenza della madre, in un momento particolarmente significativo e qualificante della loro crescita e formazione (Corte di cassazione, sezione VI penale, 23 giugno-1 settembre 2015, n. 35806; Corte di cassazione, sezione VI penale, 30 aprile-4 luglio 2014, n. 29355; Corte di cassazione, sezione I penale, 12 dicembre 2013-31 gennaio 2014, n. 4748; Corte di cassazione, sezione V penale, 15-27 febbraio 2008, n. 8636). Anche la Corte Costituzionale, con sentenza n. 17 del 2017 ha sottolineato come il divieto di applicazione della misura cautelare carceraria, in presenza di minori di età inferiore ai sei anni, sia "frutto del giudizio di valore operato dal legislatore, il quale stabilisce che, nei termini e nei limiti ricordati, sulla esigenza processuale e sociale della coercizione intramuraria deve prevalere la tutela di un altro interesse di rango costituzionale, quello correlato alla protezione costituzionale dell'infanzia, garantita dall'art. 31 Cost. (sentenze n. 239 del 2014 e n. 177 del 2009; ordinanza n. 145 del 2009)".

In ordine alla **nozione delle esigenze cautelari "di eccezionale rilevanza"** idonee, dunque, a superare la coerenza del divieto di disporre o di mantenere la custodia cautelare in carcere, secondo l'interpretazione giurisprudenziale esse si distinguono dalle normali esigenze cautelari per l'intensità delle stesse, che deve essere tale da far ritenere insostituibile la misura carceraria, attesa l'esistenza di puntuali e specifici elementi dai quali emerga un "non comune, spiccato, allarmante rilievo" dei pericoli di cui all'art. 274 c.p.p. (in questo senso Cass., Sez. IV, 16 giugno 2005, n. 34218). Ancora la Corte di Cassazione, I sez. pen. con sentenza n. 47861 del 2012 che ha stabilito il principio secondo cui: "La eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari richiesta dall'art. 275 comma 4 c.p.p. per disporre o mantenere, nei confronti di madre di bambino in tenera età con lei convivente, la misura della custodia cautelare in carcere, nell'ipotesi in cui la misura custodiale sia stata applicata ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p. sussiste se il concreto pericolo di commissione di gravi delitti della stessa specie di quelli per cui si procede sia elevatissimo, così da permettere una prognosi di sostanziale certezza in ordine al fatto che l'indagata, se sottoposta a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, continuerebbe a commettere i predetti delitti". Inoltre la Cass.pen., sez. II con sentenza n. 48999 del 2019, ha ritenuto che le eccezionali esigenze sono ravvisabili nella "serialità di comportamenti nel compiere reati contro il patrimonio, documentati da precedenti penali e di polizia, nonché "nella professionalità manifestata da alcune modalità della condotta, nella assenza di qualsiasi reddito da cui desumere che la commissione di reati contro il patrimonio fosse la sua fonte di sostentamento, ed infine nella circostanza che l'indagata fosse inserita in ambienti delinquenziali strutturati". Cass. sez. VI 10.10.2018 n. 43341 ha annullato con rinvio per nuovo esame al

Tribunale del Riesame di Roma l'ordinanza con la quale era stata disposta la misura più severa nei confronti di una donna con prole di 1 anno, accusata insieme al compagno di far parte di una associazione dedita al narcotraffico. In tale caso il giudice aveva tratto gli elementi per ritenere sussistenti la eccezionale rilevanza" delle esigenze da "la scaltrezza della donna" ed in particolare per "la spregiudicatezza nel continuare nell'illecito commercio di stupefacenti anche quando il compagno si trovava agli arresti domiciliari" e dal fatto che stava pianificando un trasferimento fraudolento di denaro mediante l'acquisto e l'intestazione della titolarità di un autosalone". Il Giudice di legittimità è intervenuto, invece, annullando la ordinanza e rilevando che vi era stata una applicazione distorta del concetto di eccezionalità tale da farlo coincidere con quello diverso di gravità. La Corte ha poi ribadito che non si può ridurre l'ambito di operatività della norma di cui all'art. 275 comma già destinata a situazioni residuali e non si può obliterare l'intento del legislatore che è quello di tutelare la salute della donna incinta e lo sviluppo psico fisico dei minori anche in situazioni di accertata devianza penale dei soggetti interessati. Altra sentenza ha ritenuto che la sussistenza delle esigenze cautelari di "eccezionale rilevanza" debbono risultare da "concreti, specifici ed attuali elementi indiziari e debbono essere indicative dell'esistenza di un oggettivo pericolo che deriverebbe alla comunità dallo stato di libertà del soggetto" (Cass. sez. VI 23.2.2017).

La modifica apportata dalla proposta in esame è volta a **sopprimere** la clausola che consente la carcerazione in ragione di **esigenze cautelari di eccezionale rilevanza**. Il divieto di applicazione della misura cautelare **nella struttura carceraria** si trasforma quindi da relativo ad assoluto.

Nei casi in cui sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, **il comma 2**, modificando l'articolo 285-*bis* c.p.p., prevede che il giudice possa disporre l'applicazione della misura cautelare **in istituto a custodia attenuata per detenute madri (ICAM)**.

L'art. 285 bis è stato inserito nel codice di procedura penale dalla legge n. 62 del 2011, che ha istituito una nuova forma di custodia cautelare detentiva per madri (ovvero padri, nel caso in cui la madre sia "assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole") nel caso in cui, pur in presenza di una prole di età non superiore ai sei anni, la sussistenza di esigenze cautelari eccezionali non consenta l'adozione di misure cautelari meno afflittive (detenzione domiciliare). In tali casi il giudice può (non sussiste obbligo al riguardo) disporre la custodia cautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri (c.d. Icam).

Gli ICAM hanno caratteristiche strutturali diverse rispetto alle carceri tradizionali, sebbene restino strutture detentive. Sul territorio italiano gli ICAM presenti sono attualmente solo 5, con una distribuzione disomogenea: Icam di Milano San Vittore, Venezia alla Giudecca, Senorbì (in provincia di Cagliari), Lauro (Avellino) e Torino.

Dal combinato disposto delle modifiche apportate dai commi 1 e 2 dunque:

- sarà **sempre vietata** la custodia cautelare **in carcere** per detenute madri con prole di età inferiore ai 6 anni;
- ove sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza il giudice potrà disporre la custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri (ICAM); viene meno, anche in tali casi, la possibilità di ricorrere alla custodia in carcere.

Il **comma 3** interviene sull'articolo 293 del codice di rito, che disciplina le **modalità esecutive delle misure cautelari**, inserendovi i due nuovi commi 1-*quater* e 1-*quinquies*. Al riguardo;

- introduce l'obbligo per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria incaricati di eseguire la misura cautelare, i quali rilevino la sussistenza di una delle ipotesi di divieto di applicazione della custodia in carcere di cui all'articolo 275, comma quarto, di darne atto nel **verbale di arresto** e di trasmettere il verbale stesso all'autorità che ha emesso il provvedimento, **prima del trasferimento dell'arrestata nell'istituto di pena** (nuovo comma 1-*quater*);

L'articolo 293 c.p.p. comma 1-ter. prevede che l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare, informa immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a norma dell'articolo 97 e redige verbale di tutte le operazioni compiute, facendo menzione della consegna della comunicazione o dell'informazione orale fornita. Il verbale è immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l'ordinanza e al pubblico ministero

- prevede nei predetti casi la possibilità per il giudice di disporre la sostituzione della misura cautelare con altra meno grave o la sua esecuzione con modalità meno gravose anche prima dell'ingresso dell'arrestato nell'istituto di pena (nuovo comma 1-*quinquies*).

Il **comma 4** interviene invece sull'articolo 656 del codice di procedura penale, il quale disciplina l'esecuzione delle condanne definitive (per il commento della norma si veda *infra*,

articolo 2).

L'articolo 2 modifica il codice penale con riguardo alla disciplina dei casi di **differimento obbligatorio e facoltativo della pena** (articoli 146 e 147 c.p.) nei confronti di condannate madri.

Differimento
obbligatorio e
facoltativo della
pena

Si ricorda che l'art. 146 c.p., comma primo, numero 2), obbliga il giudice al differimento dell'esecuzione se deve aver luogo nei confronti di madre di prole di età inferiore ad 1 anno, sempre che non sia venuta meno la responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. . Il differimento è invece previsto come facoltativo dall'art. 147 c.p., comma 1, n. 3, nell'ipotesi in cui una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età tra 1 e 3 anni. Si ricorda inoltre, che l'articolo 47-ter comma 1-ter o.p. disciplina l'istituto della c.d. detenzione domiciliare in deroga, prevedendo che quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite per l'applicazione della detenzione domiciliare, può disporre la applicazione della stessa, stabilendone un termine di durata, che può essere prorogato. L'esecuzione della pena prosegue durante la esecuzione della detenzione domiciliare. In rapporto ad un beneficio obbligatorio, quale il rinvio dell'esecuzione della pena nei casi di cui all'art. 146 c.p. (al più sostituibile con la detenzione domiciliare ex art. 47-ter co. 1-ter o.p.), la Corte costituzionale ha affermato che il pericolo di una strumentalizzazione della maternità «è adeguatamente bilanciato dalla circostanza che il secondo comma dello stesso art. 146 cod. pen. prevede espressamente, tra le condizioni ostative alla concessione del differimento dell'esecuzione della pena e tra quelle di revoca del beneficio, la dichiarazione di decadenza della madre dalla potestà sul figlio (che, ai sensi dell'art. 330 cod. civ., può essere pronunciata quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti con grave pregiudizio del figlio) nonché l'abbandono o l'affidamento del figlio ad altri» (così Corte cost., ord. 8 maggio 2009, n. 145).

In particolare il **comma 1** interviene sul rinvio obbligatorio della pena, apportando le seguenti modifiche:

- si innalza **da 1 a 3 anni** la soglia di età del minore al di sotto della quale è stabilita l'obbligatorietà del rinvio dell'esecuzione della pena nei confronti della madre (o il padre nei casi residuali).
- si prevede che nei casi di donna incinta o madre di figlio di età non superiore ai tre anni, se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti, il tribunale di sorveglianza possa stabilire che la pena sia eseguita in una **casa famiglia protetta**, ovvero in un istituto di custodia attenuata per detenute madri (ICAM) qualora sussista un pericolo rilevante

Il **comma 2** modifica l'articolo 147 c.p. in merito al **rinvio facoltativo della pena**.

- si innalza **da 3 a 6 anni** la soglia di età del minore al di sotto della quale è stabilita la possibilità del rinvio dell'esecuzione della pena nei confronti della madre (o il padre nei casi residuali);
- si prevede che nei casi di donna incinta o madre di figlio di età tra i 3 e i 6 anni, se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti il tribunale di sorveglianza possa stabilire che la pena sia eseguita in una **casa famiglia protetta**, oppure, qualora sussista un pericolo rilevante, in un istituto di custodia attenuata per detenute madri (ICAM)

L' [art. 4 della legge n. 62 del 2011](#) ha previsto l'istituzione di **case famiglia protette**, quali strutture residenziali destinate all'accoglienza di:

- imputate/i genitori, incinte o con prole infraseienne, nei cui confronti l'autorità giudiziaria abbia disposto gli arresti domiciliari presso tali strutture in alternativa alla propria abitazione, luogo di privata dimora o luogo pubblico di cura e assistenza (art. 284 c.p.p.);
- madri e padri con prole di età inferiore ai dieci anni, convivente, ammessi alla detenzione domiciliare ex art. 47-ter o alla detenzione speciale ex art. 47-quinquies.

Si ricorda al riguardo che l'art. 284 c.p.p.: con il provvedimento che dispone gli **arresti domiciliari**, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero, ove istituita, da una "casa famiglia protetta"

L'art. 47-ter O.P. consente l'accesso alla **detenzione domiciliare** anche presso "case famiglia protette" e che favorisce tale accesso sia alla madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente sia al padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole (comma 1°, lettere a e b);

L'art. 47-quinquies O.P., consente l'accesso alla **detenzione domiciliare speciale** alle condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, al fine di provvedere alla loro cura e assistenza; in alcuni casi l'accesso può avvenire presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero nella propria

abitazione o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli, ovvero nelle case famiglia protette; la stessa detenzione domiciliare speciale può essere concessa, alle stesse condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre.

Delle strutture residenziali case famiglia protette possono attualmente fruire solo soggetti per i quali non vengano ravvisate esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, o soggetti nei confronti dei quali, nel caso di concessione di misure alternative previste, non sussista grave e specifico pericolo di fuga o di commissione di ulteriori gravi reati, e risulti constatata l'impossibilità di esecuzione della misura presso l'abitazione privata o altro luogo di dimora .

Come sopra accennato, **il comma 4 dell'articolo 1**, interviene sull'articolo 656 del codice di procedura penale, il quale disciplina **l'esecuzione delle condanne definitive**, aggiungendovi il nuovo comma 4-*quinquies*. Al riguardo si prescrive che:

- l'autorità che cura l'esecuzione della sentenza debba immediatamente avvisare il magistrato di sorveglianza della sussistenza di ipotesi di possibile **rinvio obbligatorio della pena** ex art. 146 c.p.
- **il magistrato di sorveglianza**, verificata la sussistenza dei presupposti del rinvio dell'esecuzione, **possa ordinare il differimento dell'esecuzione** o, se la protrazione della detenzione può cagionare grave pregiudizio al condannato, la liberazione del detenuto, **fino alla decisione del tribunale**, al quale trasmette immediatamente gli atti (secondo quanto previsto dall'articolo 684, comma 2, c.p.p).

L'art. 684 c.p.p. disciplina le modalità del rinvio dell'esecuzione, prevedendo, al comma 1 che il tribunale di sorveglianza provveda in ordine al differimento dell'esecuzione delle pene detentive e delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata nei casi previsti dagli artt. 146 e 147 c.p. (rinvio obbligatorio e rinvio facoltativo) e che il medesimo tribunale ordini, quando occorre, la liberazione del detenuto e adotti gli altri provvedimenti conseguenti.

Il comma 2, richiamato dalla disposizione in esame, consente al magistrato di sorveglianza, quando vi è fondato motivo per ritenere che sussistono i presupposti perché il tribunale disponga il rinvio, la possibilità di ordinare il differimento dell'esecuzione o, se la protrazione della detenzione può cagionare grave pregiudizio al condannato, la liberazione del detenuto. Il provvedimento conserva effetto fino alla decisione del tribunale, al quale il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti

L'articolo 3 interviene sulla [legge n. 62 del 2011](#) (*Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori*).

Case famiglia protette

In particolare **il comma 1** incide sulla disciplina dell'individuazione delle **case famiglia protette**, sostituendo il comma 2 dell'articolo 4 della citata legge con due nuovi commi volti a prevedere:

- l'obbligo (e non più la facoltà) per il Ministro della giustizia di stipulare con gli enti locali convenzioni volte a individuare le **strutture idonee** a essere utilizzate come case famiglia protette; rispetto al testo vigente viene meno altresì la clausola di invarianza finanziaria;
- l'obbligo per i comuni ove siano presenti case famiglie protette di adottare i necessari interventi per consentire il reinserimento sociale delle donne una volta espia la pena detentiva, avvalendosi a tal fine dei propri servizi sociali.

L' art. 4 della citata legge n. 62 del 21 aprile 2011 ha demandato ad un Regolamento, adottato con decreto del ministro della giustizia l'individuazione dei requisiti per l'istituzione delle case famiglia protette.

I requisiti delle case famiglia protette sono stati definiti dal [Decreto 8 marzo 2013](#). In base a tale decreto le case famiglia protette:

- sono collocate in località dove sia possibile l'accesso ai servizi territoriali, socio-sanitari ed ospedalieri, e che possano fruire di una rete integrata a sostegno sia del minore sia dei genitori; le strutture hanno caratteristiche tali da consentire agli ospiti una vita quotidiana ispirata a modelli familiari, tenuto conto del prevalente interesse del minore;
- possono ospitare non oltre sei nuclei di genitori con relativa prole;
- i profili degli operatori professionali impiegati e gli spazi interni sono tali da facilitare il conseguimento delle finalità di legge;
- le stanze per il pernottamento e i servizi igienici dei genitori e dei bambini devono tenere conto delle esigenze di riservatezza e differenziazione in considerazione della possibile presenza di soggetti di sesso maschile;
- sono in comune i servizi indispensabili per il funzionamento della struttura (cucina etc. ...);
- sono previsti spazi da destinare al gioco per i bambini, possibilmente anche all'aperto;
- sono previsti spazi, di dimensioni sufficientemente ampie, per consentire gli incontri personali, quali: i colloqui con gli operatori, i rappresentanti del territorio e del privato sociale, nonché gli incontri e i contatti con i figli e i familiari al fine di favorire il ripristino dei legami

affettivi;